



## Commissione Lavori Pubblici e Sicurezza

### Verbale numero 2 - Riunione del 24 marzo 2020

#### **Presenti:**

LASAGNA Geom. Mauro (Responsabile)

ALBEZZANO Geom. Marco

ARTOSI Geom. Alessio

BARBIERI Geom. Alessandro

BOCCHIMPANI Geom. Alessio

BRUZZESE Geom. Vincenzo

GRENGHI Geom. Luca

ROCCA Geom. Maurizio

RUSSELLO Geom. Marco

TIPALDO Geom. Giuseppe

#### **Assenti Giustificati:**

BRACCO Geom. Ottavio

PODESTA' Geom. Gabriele

RECCHIA Geom. Pasquale

ZANARDI Geom. Federico

#### **Assenti ingiustificati:**

===

Temi affrontati:

#### **Punto 1 – Aggiornamento in merito alle attività professionali e di cantiere in conseguenza all'emanazione del DPCM del 22 marzo 2020**

Il Responsabile, previo avviso comunicato attraverso strumento di comunicazione a distanza e svolgimento dell'incontro mediante videoconferenza, ringrazia i partecipanti alla Commissione per la partecipazione, dando lettura dei principi del DPCM chiedendo ai presenti le opinioni e le criticità derivanti dall'applicazione delle disposizioni nell'attività quotidiana.

La riunione inizia alle ore 15,00.

A seguito di un'ampia ed approfondita analisi la commissione ha provveduto alla stesura di un documento che si ritiene di utilità per la categoria che viene di seguito proposto:

*Il DPCM dello scorso 22 marzo, come a tutti noto, ha introdotto alcune novità che riguardano la nostra categoria che cerchiamo qui di sintetizzare e che saranno valide, salvo modifiche, sino al 3 aprile.*

*Nell'allegato 1, del DPCM, sono elencate le attività produttive che possono continuare l'attività durante l'emergenza di Coronavirus, corrispondenti all'articolo 1 comma 1a). Le diverse attività consentite sono precisamente individuate dal corrispondente codice ATECO, pertanto i codici che non compaiono tra quelli indicati nell'allegato 1 devono intendersi attività sospese.*

***Nel nostro ambito possono essere svolte le seguenti attività con codici ATECO:***

*42 - Ingegneria civile*

*43.2 - Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni*

*71 - Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche*

***mentre non possono operare le attività con codice ATECO:***

*41 - Costruzione di edifici*

*43.1 - Demolizione e preparazione del cantiere edile*

*43.3 - Completamento e finitura di edifici*

*43.9 - Altri lavori specializzati di costruzione (ad esempio coperture)*

*Nel presente documento cerchiamo di approfondire le attività relative agli studi professionali e alle attività edili che non possono operare che definiamo per comodità attività di cantiere.*

### ***ATTIVITÀ DEGLI STUDI PROFESSIONALI***

*Restano ferme le previsioni di cui all'art. 1, punto 7 del DPCM 11 marzo 2020, per le attività professionali sono, dunque, confermate le raccomandazioni per cui:*

- attuare il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;*
- incentivare ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;*
- sospendere le attività non indispensabili;*
- assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;*
- incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.*

*Confermato il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.*

*Ad oggi il DPCM 22 marzo stabilisce che gli studi professionali possono rimanere aperti in quanto rientranti nella categoria 71 dei codici ATECO, con le seguenti attenzioni/consigli:*

- nel caso di dipendenti e/o collaboratori rispettare sempre le indicazioni di sicurezza riportate nei precedenti DPCM (vedi sopra);*
- i professionisti non possono incontrare i propri clienti presso gli studi se non nel caso di assoluta necessità, e devono privilegiare la consulenza mediante strumenti di comunicazione a distanza;*
- limitare, o meglio rimandare, attività in esterno quali sopralluoghi e rilievi; si ricorda che il nuovo DPCM non consente lo spostamento tra comuni differenti se non per motivi di lavoro ed urgenza.*

*Pertanto, valutare bene se l'attività che si deve compiere rientra in particolare tra comprovate e comprovabile urgenze.*

*Diversamente un rilievo per una progettazione piuttosto che un atto di aggiornamento non richiesto per scadenze imminenti si ritiene che non possa rientrare tra le urgenze.*

*Attenzione infine alle norme regionali che possono imporre misure più restrittive. Infatti in Liguria i professionisti, possono continuare a lavorare, ma non in Lombardia (l'ultima ordinanza ha disposto la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza) e Piemonte (chiusi gli uffici pubblici e gli studi professionali, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili, oltre alla possibilità di attuare lo smart working). In tal senso, conviene sempre prendere visione delle singole ordinanze regionali, che possono in qualsiasi momento restringere ulteriormente il campo.*

### **ATTIVITÀ DI CANTIERE**

*Per quanto riguarda l'attività dei cantieri edili, come a tutti ormai noto, i cantieri "tradizionali" non sono inclusi nell'elenco dei codici ATECO di cui all'allegato 1 del DPCM 22 marzo per cui, la norma, prevede che si possano compiere solo le attività di messa in sicurezza finalizzate alla chiusura del cantiere entro il 25 marzo.*

*I compiti delle diverse figure proposte alla sorveglianza del cantiere si possono così riassumere e consigliare:*

- *Il CSE redige un ordine di servizio che invia al DL con cui invita lo stesso a proporre al Committente e/o al Responsabile dei Lavori la sospensione motivata dei lavori; a tale ordine può essere allegato il DPCM 22 marzo.*
- *Il DL ricevuto l'ordine di servizio dal CSE lo trasmette al Committente e/o al Responsabile dei Lavori invitandolo a predisporre la sospensione dei lavori e, anche a supporto del Committente e/o al Responsabile dei Lavori, coadiuva lo stesso a trasmettere la sospensione dei lavori a tutte le imprese coinvolte nel cantiere.*

*Vale la pena ricordare che tra le attività previste dal DPCM, e rientranti nei codici ATECO allegati al medesimo, vi sono l'attività 42, che riguarda lavori di ingegneria (ponti, ferrovie, infrastrutture) e l'attività 43.2 relativa agli impianti.*

*A parte l'attività 42, dove rientrano chiaramente tipologie di opere particolari per le quali, nel caso fosse coinvolti, i lavori non hanno l'obbligo di essere sospesi.*

*Per i cantieri dove vengono svolti attività di natura impiantistica ricadenti nell'attività 43.2 si invita a valutare bene la possibilità di continuare tali opere (leggere con attenzione la visura camerale per verificare i codici ATECO), in particolare se inserite in un cantiere dove la principale attività è quella edile e cioè rientrante nei codici ATECO 41, 43.1, 43.3 e 43.9.*

*Si ritiene di dover porre in stretta correlazione le diverse attività in quanto, mantenere aperto il cantiere per la sola attività impiantistica, si ritiene che rientri nelle fattispecie previste. Parrebbe infatti logico che l'aver consentito le attività di cui al codice ATECO 43.2 abbia il principale scopo di assicurare gli interventi di urgenza necessari sugli impianti nel caso di rotture e/o guasti per cui un'attività di un cantiere tradizionale non rientrerebbe in queste casistiche.*

### **Punto 2 – Varie ed eventuali**

Nulla

Non essendoci altri argomenti da affrontare la Commissione conclude i lavori alle ore 16,30